



# Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) 2017/852 sul mercurio

## Atto del Governo 249

### Informazioni sugli atti di riferimento

Atto del Governo	249	
Titolo:	Schema di decreto legislativo recante la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) 2017/852 sul mercurio	
Norma di delega:	articolo 2 della legge 4 ottobre 2019, n. 117	
	<b>Senato</b>	<b>Camera</b>
Date:		
presentazione	01/04/2021	01/04/2021
annuncio	07/04/2021	06/04/2021
assegnazione:	06/04/2021	06/04/2021
termine per l'espressione del parere:		16/05/2021
Commissioni competenti:	2 <sup>a</sup> (Giustizia) e 13 <sup>a</sup> (Territorio, ambiente, beni ambientali)	II Giustizia e VIII Ambiente
Rilievi di altre Commissioni:	5 <sup>a</sup> (Bilancio), 10 <sup>a</sup> (Industria, commercio, turismo), 12 <sup>a</sup> (Igiene e sanità) e 14 <sup>a</sup> (Politiche dell'Unione europea) - Termine 06/05/2021	XIV Politiche dell'Unione Europea (Assegnato il 6 aprile 2021 ai sensi ex art.126,co.2 - Termine il 16 maggio 2021) V Bilancio (Assegnato il 6 aprile 2021 ai sensi ex art. 96-ter,co.2 - Termine il 26 aprile 2021)

### Premessa

Al fine di ridurre ed eliminare le fonti antropogeniche di mercurio è stata adottata, nell'ambito delle Nazioni Unite, la Convenzione di Minamata (entrata in vigore nell'agosto del 2017), il cui processo di ratifica a livello di Unione europea si è concluso nel 2017 e ha trovato attuazione con l'adozione del **regolamento (UE) 2017/852** del Parlamento europeo e del Consiglio, che stabilisce le disposizioni per ottemperare agli obblighi della Convenzione e abroga il regolamento (CE) n. 1102/2008 relativo al divieto di esportazione e allo stoccaggio in sicurezza del mercurio metallico.

Il [regolamento \(UE\) 2017/852](#) (come precisato nell'art. 1) stabilisce "le misure e le condizioni relative all'uso, allo stoccaggio e al commercio del mercurio, dei composti del mercurio e delle miscele di mercurio, e alla fabbricazione, all'uso e al commercio dei prodotti con aggiunta di mercurio nonché alla gestione dei rifiuti di mercurio, al fine di assicurare un elevato livello di protezione della salute umana e dell'ambiente dalle emissioni e dai rilasci antropogenici di mercurio e di composti del mercurio".

In particolare gli articoli 3 e 4 recano restrizioni, rispettivamente, alle esportazioni e alle importazioni di mercurio e relativi composti/miscele indicati nell'**allegato I**, mentre l'articolo 5 vieta l'esportazione, l'importazione e la fabbricazione dei prodotti con aggiunta di mercurio indicati nell'**allegato II**. Gli articoli da 7 a 10 recano restrizioni all'uso e allo stoccaggio del mercurio, dei composti del mercurio e delle miscele di mercurio (facendo rinvio alle date e alle condizioni indicate nell'**allegato III**), mentre le norme in materia di gestione dei rifiuti di mercurio sono contenute negli articoli da 11 a 15.

Come evidenziato nella relazione illustrativa, lo schema in esame "è da considerarsi quale misura necessaria da adottare ai fini dell'esecuzione del regolamento (UE) 2017/852, con riferimento all'articolo 16 che prevede che gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni da applicare in caso di violazione del regolamento e adottano tutte le misure necessarie ad assicurare la loro attuazione".

Tale articolo dispone altresì che "le sanzioni sono effettive, proporzionate e dissuasive".

La **delega legislativa per l'emanazione dello schema in esame** è prevista dall'art. 2 della [legge 4](#)

[ottobre 2019, n. 117](#) (legge di delegazione europea 2018).

Tale norma dispone infatti che il Governo, fatte salve le norme penali vigenti, è delegato ad adottare, ai sensi dell'articolo 33 della [legge 24 dicembre 2012, n. 234](#), e secondo i principi e criteri direttivi dell'articolo 32, comma 1, lettera d), della medesima legge, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi contenuti in direttive europee attuate in via regolamentare o amministrativa, ovvero in regolamenti dell'Unione europea pubblicati alla data di entrata in vigore della presente legge, per i quali non sono già previste sanzioni penali o amministrative.

L'art. 33 della L. 234/2012 dispone che la delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di atti normativi dell'Unione europea è esercitata con decreti legislativi che si informano, oltre che ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 32, comma 1, lettera d), della medesima legge, a quelli specifici contenuti nella legge di delegazione europea, qualora indicati. Lo stesso articolo 33 prescrive che gli schemi di decreto delegato sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari con le modalità e nei termini previsti dai commi 3 e 9 dell'articolo 31.

L'articolo 31 richiamato dispone, tra l'altro, che decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione alle Camere, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini di delega o successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi.

L'articolo 32, comma 1, lettera d), reca invece i principi e criteri direttivi da seguire (in aggiunta agli specifici principi e criteri direttivi stabiliti dalla legge di delegazione europea e a quelli contenuti nelle direttive da attuare) nella definizione, da parte dei decreti delegati dalla legge di delegazione europea, di sanzioni amministrative e penali.

Lo schema di decreto legislativo in esame prevede esplicitamente l'**abrogazione del decreto legislativo 5 marzo 2013, n. 25**, recante la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni derivanti dal regolamento (CE) n. 1102/2008, relativo al divieto di esportazione del mercurio metallico e di taluni composti e miscele del mercurio e allo stoccaggio in sicurezza del mercurio metallico, in quanto il regolamento ivi citato è stato abrogato dal nuovo regolamento europeo (UE) 2017/852.

In allegato alla relazione illustrativa è presente una tavola di concordanza che dà conto della corrispondenza tra le disposizioni dello schema in esame e quelle dell'abrogato d.lgs. 25/2013.

## Contenuto

L'**articolo 1** individua l'**oggetto** del presente schema precisando che in esso è contenuta la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) 2017/852, d'ora in poi indicato semplicemente come "regolamento".

Oggetto e definizioni (artt. 1-2)

L'**articolo 2** dispone che, ai fini del presente decreto, si applicano le **definizioni** recate dall'art. 2 del regolamento.

L'**articolo 3** riguarda le **violazioni in materia di restrizioni all'esportazione, all'importazione e alla fabbricazione** di mercurio, di composti del mercurio, di miscele di mercurio e di prodotti con aggiunta di mercurio, vale a dire le violazioni ai divieti posti dagli articoli 3, 4 e 5 del regolamento.

Sanzioni per esportazioni, importazioni e fabbricazione (art. 3)

In estrema sintesi, gli articoli 3 e 4 del regolamento vietano l'esportazione e l'importazione di mercurio e composti/miscele indicati nell'allegato I.

L'articolo 5, paragrafo 1, vieta l'esportazione, l'importazione e la fabbricazione nell'Unione di prodotti con aggiunta di mercurio di cui all'allegato II. Il paragrafo 2 dispone che tale divieto non si applica ai prodotti con aggiunta di mercurio essenziali per impieghi militari o di protezione civile e a quelli utilizzati per la ricerca, la taratura della strumentazione o destinati ad essere utilizzati come campione di riferimento.

Il **comma 1** prevede che le operazioni di esportazione o di importazione che non siano conformi a quanto disposto dagli articoli 3 o 4 del regolamento, siano punite con l'**arresto da tre a nove mesi o con ammenda da 50.000 a 150.000 euro**, in continuità con quanto già previsto dal d.lgs. 5 marzo 2013 n. 25, relativamente all'esportazione. Peraltro, la legislazione vigente prevede l'applicazione di questa pena «salvo che il fatto costituisca più grave reato»; tale clausola di salvaguardia non è inserita invece nell'art. 3.

Il **comma 2**, salvo che il fatto costituisca reato, prevede una **sanzione amministrativa pecuniaria da 50.000 a 150.000 euro** per chiunque effettua un'operazione di esportazione, importazione o fabbricazione di prodotti con aggiunta di mercurio di cui all'allegato II del regolamento in violazione di quanto disposto dall'articolo 5 del regolamento medesimo.

La relazione illustrativa chiarisce che la clausola di salvezza penale del comma 2 consente, a titolo esemplificativo, per la condotta consistente nella fabbricazione di cosmetici con l'aggiunta di mercurio, di far ritenere ferma l'applicazione della sanzione penale contemplata dall'articolo 10, comma 1, del d.lgs. n. 204 del 2015".

L'**articolo 4** stabilisce le sanzioni per i casi di **violazione degli obblighi previsti dagli articoli 7-10 del regolamento in materia di restrizioni all'uso e allo stoccaggio** del mercurio, dei composti del mercurio e delle miscele di mercurio.

Sanzioni per uso e stoccaggio (art. 4)

I **commi 1 e 2** prevedono una **sanzione amministrativa pecuniaria da 20.000 a**

**100.000 euro**, rispettivamente:

- per chiunque utilizza il mercurio e i composti del mercurio nei processi di **fabbricazione** di cui all'allegato III, parti I e II, del regolamento in violazione di quanto disposto dall'articolo 7, paragrafi 1 e 2;
- per chiunque effettua lo **stoccaggio** temporaneo di mercurio e dei composti del mercurio, nonché delle miscele di mercurio di cui all'allegato I del regolamento in violazione di quanto disposto dall'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento.

La stessa sanzione è prevista dai **commi 3 e 4**, rispettivamente:

- per gli operatori economici che violano le disposizioni di cui all'articolo 8, paragrafi 1 e 2, del regolamento, relative ai "**nuovi processi**" e ai "**nuovi prodotti**";

L'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento dispone che gli operatori economici non fabbricano o immettono sul mercato prodotti con aggiunta di mercurio che non siano stati fabbricati prima del 1° gennaio 2018 («nuovi prodotti con aggiunta di mercurio») a meno che non siano autorizzati in tal senso. Tale disposizione però non si applica: alle apparecchiature necessarie per la tutela degli interessi essenziali della sicurezza degli Stati membri, compresi le armi, le munizioni e il materiale bellico, destinati a fini specificamente militari; alle apparecchiature destinate ad essere inviate nello spazio; alle migliorie tecniche apportate o alla riprogettazione di prodotti con aggiunta di mercurio fabbricati prima del 1° gennaio 2018 purché le migliorie o la riprogettazione conducano a un uso minore di mercurio in tali prodotti.

Il paragrafo 2 dispone invece che gli operatori economici non utilizzano processi di fabbricazione che comportano l'uso di mercurio o di composti del mercurio che non erano processi utilizzati prima del 1° gennaio 2018, («nuovi processi di fabbricazione») a meno che non siano autorizzati ad agire in tal senso. Tale disposizione non si applica ai processi di fabbricazione o che utilizzano prodotti con aggiunta di mercurio diversi da quelli oggetto del divieto di cui al paragrafo 1.

- per chiunque svolge attività di **estrazione e trasformazione dell'oro** in violazione di quanto disposto dall'art. 9, paragrafo 1, del regolamento.

Tale paragrafo vieta infatti le attività di estrazione e trasformazione dell'oro a livello artigianale e su piccola scala che ricorrono all'amalgamazione del mercurio per l'estrazione dell'oro dal minerale.

Specifiche disposizioni sono recate dai **commi 5, 6 e 7** in relazione alle norme sull'**utilizzo e sullo smaltimento dell'amalgama dentale da parte degli odontoiatri** dettate dall'art. 10 del regolamento.

Il comma 5 dispone che gli odontoiatri che utilizzano amalgama dentale in violazione di quanto disposto dall'articolo 10, paragrafi 1 e 2, del regolamento sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 100.000 euro.

In base al comma 6, gli odontoiatri che utilizzano l'amalgama dentale o rimuovono otturazioni contenenti amalgama dentale ovvero denti con tali otturazioni in violazione di quanto disposto dall'articolo 10, paragrafo 4, del regolamento, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 euro a 20.000 euro e con la chiusura temporanea dell'attività fino all'installazione di idonei separatori di amalgama.

Il comma 7 prevede la medesima sanzione amministrativa pecuniaria (da 4.000 euro a 20.000 euro) per gli odontoiatri che non assicurano che la gestione e la raccolta dei loro rifiuti di amalgama, compresi i residui, le particelle e le otturazioni di amalgama nonché i denti, o loro parti, contaminati con amalgama dentale, siano gestiti e raccolti da una struttura o da un'impresa per la gestione dei rifiuti autorizzata ovvero che rilasciano direttamente o indirettamente tali rifiuti di amalgama nell'ambiente secondo quanto disposto dall'articolo 10, paragrafo 6 del regolamento.

Si ricorda che l'art. 10, paragrafo 1, del regolamento dispone che a decorrere dal 1° gennaio 2019 l'amalgama dentale può essere usato solo in forma incapsulata pre-dosata. L'uso del mercurio in forma libera da parte dei dentisti è vietato. Il successivo paragrafo 2 dispone che a decorrere dal 1° luglio 2018 l'amalgama dentale non può essere utilizzato per le cure dei denti decidui, le cure dentarie dei minori di età inferiore a 15 anni e delle donne in stato di gravidanza o in periodo di allattamento, tranne nei casi in cui il dentista lo ritenga strettamente necessario per esigenze mediche specifiche del paziente.

Il paragrafo 4 dispone invece che, a decorrere dal 1° gennaio 2019, gli operatori degli studi odontoiatrici che utilizzano l'amalgama dentale o rimuovono otturazioni contenenti amalgama dentale ovvero denti con tali otturazioni, devono garantire che il proprio studio sia dotato di separatori di amalgama per trattenere e raccogliere le particelle di amalgama, incluse quelle contenute nell'acqua usata. Tali operatori garantiscono, tra l'altro, che a decorrere dal 1° gennaio 2021 tutti i separatori di amalgama in uso assicurino un livello di ritenzione delle particelle di amalgama pari almeno al 95%.

Il paragrafo 6 prevede che i dentisti garantiscono che i loro rifiuti di amalgama, compresi i residui, le particelle e le otturazioni di amalgama nonché i denti, o loro parti, contaminati con amalgama dentale, siano gestiti e raccolti da una struttura o da un'impresa per la gestione dei rifiuti

autorizzata e, altresì, che i dentisti non rilasciano in alcun caso direttamente o indirettamente tali rifiuti di amalgama nell'ambiente.

Per quanto riguarda l'utilizzo e lo smaltimento dell'amalgama dentale, lo schema sanziona a titolo di illecito amministrativo alcune condotte attualmente punite a titolo di illecito penale.

Va ricordato infatti che il Ministero della salute, in base al D.Lgs n. 46 del 1997 che ha attuato la direttiva 93/42/CE sui **dispositivi medici**, ha adottato il D.M. 10 ottobre 2001, prescrivente il **divieto di utilizzo, importazione e immissione in commercio sul territorio italiano degli amalgami dentali non preparati sotto forma di capsule predosate**. La sanzione prevista in base all'articolo 23 del predetto decreto legislativo per l'utilizzo da parte dell'odontoiatra di amalgama dentale non pre-incapsulato è **l'arresto da sei mesi ad un anno e l'ammenda da 10.000 a 100.000 euro**. Tale sanzione si applica a chiunque violi le prescrizioni adottate dal Ministero della salute in attuazione degli articoli 7, comma 1, e 13-ter del medesimo D. Lgs. n. 46/1997, in base alle quali, per garantire la tutela della salute e della sicurezza e per assicurare il rispetto delle esigenze di sanità pubblica, un dispositivo o un gruppo di dispositivi medici deve essere ritirato dal mercato ovvero la sua immissione in commercio e la sua messa in servizio devono essere evitate, limitate o sottoposte a condizioni particolari, mediante l'adozione di tutte le misure transitorie necessarie, che devono peraltro essere giustificate informando la Commissione europea.

La **relazione illustrativa** sottolinea la natura transitoria della disciplina contenuta nel decreto ministeriale, destinata ad essere superata "per effetto dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni destinate a disciplinare proprio l'immissione in commercio e l'utilizzo di sostanze contenute mercurio". Ciò ad avviso del Governo non configura una depenalizzazione in quanto "la sanzione penale prevista dall'art. 23 del d.lgs. n. 46/97 risulta ancorata ad una determinazione meramente temporanea della pubblica amministrazione, e destinata a venir meno laddove, come nella specie, viene esercitato il potere normativo per disciplinare l'utilizzo delle sostanze ivi contemplate".

*Con riguardo alle sanzioni amministrative previste nei commi da 5 a 7 dell'articolo 4, si valuti se la nuova disciplina non comporti di fatto una depenalizzazione di condotte attualmente sanzionate penalmente, anche alla luce del fatto che la legge delega impone al Governo di fare salve le norme penali vigenti.*

L'**articolo 5** disciplina le sanzioni conseguenti alle violazioni degli obblighi di cui agli articoli 11-14 del regolamento in materia di **gestione dei rifiuti e dei rifiuti di mercurio**.

Il **comma 1** prevede una sanzione amministrativa pecuniaria da 20.000 a 100.000 euro per gli operatori economici che operano **nei settori industriali "rilevanti"** di cui all'articolo 11 del regolamento che non ottemperano agli obblighi di gestione dei rifiuti in esso previsti. L'art. 11 del regolamento dispone che - fatto salvo l'articolo 2, punto 5, che definisce i "**rifiuti di mercurio**" - il mercurio e i composti del mercurio, in forma pura o in miscela, provenienti dalle seguenti fonti considerevoli devono essere considerati rifiuti e smaltiti (senza recare pericolo alla salute dell'uomo, senza nuocere all'ambiente e senza condurre ad alcuna forma di rigenerazione del mercurio) in conformità della disciplina sui rifiuti:

- a) industria dei cloro-alcali;
- b) purificazione del gas naturale;
- c) operazioni di estrazione e di fusione di metalli non ferrosi;
- d) estrazione dal cinabro nell'Unione.

Il **comma 2**, sempre in relazione ai settori industriali "rilevanti", prevede una sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 a 20.000 euro in caso di violazione degli **obblighi di trasmissione delle informazioni relative alla quantità totale dei rifiuti di mercurio** immagazzinata e a quella inviata agli impianti di stoccaggio e trattamento, nonché all'ubicazione degli impianti, oltre alle copie dei certificati rilasciati dagli impianti medesimi. Le citate informazioni da trasmettere sono indicate dall'art. 12 del regolamento. Relativamente ai certificati che devono essere rilasciati dagli operatori degli impianti, gli stessi sono disciplinati dall'art. 14 del regolamento.

Il **comma 3** prevede la pena dell'arresto da sei mesi ad un anno e l'ammenda da 2.600 a 27.000 euro per chi effettua lo **stoccaggio dei rifiuti di mercurio in violazione delle prescrizioni dettate dall'art. 13 del regolamento**.

L'articolo 13 del regolamento dispone che prima di essere smaltiti in maniera permanente, i rifiuti di mercurio sono sottoposti alla trasformazione e, qualora essi siano destinati allo smaltimento in impianti in superficie, alla trasformazione e alla solidificazione. I rifiuti di mercurio sottoposti alla trasformazione e, se del caso, alla solidificazione sono smaltiti in maniera permanente in specifici impianti di stoccaggio permanente autorizzati a effettuare lo smaltimento dei rifiuti pericolosi. Ulteriori obblighi sono previsti a carico degli operatori degli impianti di stoccaggio permanente che devono provvedere affinché i rifiuti di mercurio sottoposti alla trasformazione e, se del caso, alla solidificazione siano conservati in maniera separata dagli altri rifiuti nonché in lotti di smaltimento

Sanzioni per la gestione dei rifiuti (art. 5)

in una camera di stoccaggio sigillata.

Le disposizioni di cui al comma 3 riproducono quanto già previsto dall'art. 3 del d.lgs. 25/2013.

Il **comma 4** prevede una sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 a 20.000 euro per gli operatori degli impianti di stoccaggio o trattamento dei rifiuti di mercurio che non ottemperano agli **obblighi di tracciamento** cui all'articolo 14 del regolamento.

Si ricorda che tale articolo 14 (rubricato "Tracciabilità") dispone che gli operatori degli impianti in questione istituiscono un registro contenente una serie di informazioni e rilasciano apposti certificati finalizzati al tracciamento delle operazioni.

Il **comma 5** prevede una sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 a 15.000 euro qualora le informazioni previste dagli articoli 12 e 14 del regolamento vengano sì fornite, ma la **trasmissione sia incompleta o inesatta**.

L'**articolo 6**, al **comma 1**, individua le **autorità incaricate delle attività di vigilanza, accertamento delle violazioni e irrogazione delle sanzioni**, ovvero il Ministero dell'ambiente, il Ministero della salute, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, le Regioni e le Province autonome, ciascuna per quanto di propria competenza, con il supporto del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente (SNPA).

Vigilanza, accertamento e irrogazione sanzioni (art. 6)

*Si segnala la necessità di modificare la denominazione del Ministero dell'ambiente in Ministero della transizione ecologica, in linea con quanto previsto dal D.L. 22/2021.*

Il **comma 2** dispone che, per quanto non previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, ad eccezione dell'articolo 16 che disciplina il pagamento in misura ridotta.

L'**esclusione del pagamento in misura ridotta**, peraltro già prevista dalla disciplina vigente (art. 5, comma 2, del d.lgs. 25/2013), viene motivata dalla relazione illustrativa "attese le possibili gravi conseguenze per la salute e per l'ambiente degli esiti di violazioni degli obblighi riguardanti il mercurio". La medesima relazione ricorda che tale esclusione è conforme ad "analoghe disposizioni in materia ambientale, quali l'art. 16, comma 7, del decreto legislativo 5 dicembre 2019, n. 163, recante la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 517/2014 sui gas fluorurati a effetto serra e l'art. 29-*quaterdecies*, comma 11, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, riguardante le sanzioni relative all'autorizzazione integrata ambientale".

L'**articolo 7** disciplina la **destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie** per le violazioni previste dal presente decreto, prevedendone il versamento all'entrata del bilancio dello Stato.

Proventi delle sanzioni (art. 7)

Si tratta di una disposizione che riproduce quanto già previsto dall'art. 6 del d.lgs. 25/2013.

L'**articolo 8** reca l'usuale **clausola di invarianza finanziaria**, stabilendo che dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni ed i soggetti pubblici interessati svolgono le attività previste dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Clausola di invarianza finanziaria (art. 8)

Si tratta di una disposizione che riproduce nella sostanza quanto già previsto dall'art. 7 del d.lgs. 25/2013.

L'**articolo 9** dispone l'**abrogazione del decreto legislativo 5 marzo 2013, n. 25** recante la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni derivanti dal regolamento (CE) n. 1102/2008, relativo al divieto di esportazione del mercurio metallico e di taluni composti e miscele del mercurio e allo stoccaggio in sicurezza del mercurio metallico, in quanto tale ultimo regolamento è stato abrogato dal nuovo regolamento europeo (UE) 2017/852.

Abrogazioni (art. 9)

## Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Lo schema di decreto in esame reca norme sanzionatorie riconducibili alla materia **ordinamento civile e penale**, attribuita alla potestà legislativa esclusiva dello Stato dall'art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione.

Rileva per lo schema di decreto in esame anche la materia **tutela dell'ambiente**, attribuita alla potestà legislativa esclusiva dello Stato dall'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione.

**Senato: Dossier n. 381**

**Camera: Atti del Governo n. 249**

**16 aprile 2021**

Senato	Servizio Studi del Senato Ufficio ricerche nei settori ambiente e territorio	Studi1@senato.it - 066706-2451	 SR_Studi
Camera	Servizio Studi Dipartimento Ambiente	st_ambiente@camera.it - 066760-9253	 CD_ambiente
	Servizio Studi Dipartimento Giustizia	st_giustizia@camera.it - 066760-9148	 CD_giustizia

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.  
Am0123